



Città del Vaticano 13 ottobre 2015

N. 15157/2015

Reverendissimo Monsignore,

a motivo dell'Ufficio che ricopre, Lei ha sollecitato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 8 § 2 delle "Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale" (RP), promulgate dal motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, dell'8 settembre 2015, in rapporto a quanto stabilito da Papa Pio XI col motu proprio *Qua cura*, dell'8 dicembre 1938, AAS 30 (1938) 410-413.

Come sa, col motu proprio *Qua cura*, Papa Pio XI, per ciascuna delle c.d. Regioni conciliari o ecclesiastiche in cui il territorio Italiano era stato precedentemente diviso, stabilì: "*circumscriptionem unicam unumque habebit regionale tribunal quoad tractationem et decisionem causarum de nullitate matrimoniorum*" (n. I, p. 412), e aggiunse altre norme concernenti le relative istanze di appello e le forme per integrare la composizione dei suddetti tribunali. La norma rappresentava uno speciale provvedimento pontificio dato per l'Italia in ragione della sua peculiare strutturazione diocesana e in seguito all'organizzazione precedentemente stabilita per la celebrazione dei Concili regionali previsti dal can. 283 del *Codex* 1917 (cfr. *Sacra Congregatio Consistorialis, Decretum Pro celebratione conciliorum et appellationibus in regionibus Italiae*, del 15 febbraio 1919, AAS 9 [1919] 72-74; *Idem, Lettera circolare all'episcopato italiano in esecuzione del decreto "Pro conciliorum celebratione in regionibus Italiae del 15 febbraio 1919"*, del 22 marzo 1919, AAS, 9 [1919] 175-177). Detta organizzazione ha preso poi la forma delle attuali Regioni ecclesiastiche previste dal Codice, alle quali la Congregazione per i Vescovi conferì personalità giuridica canonica ai sensi del can. 433 § 2 CIC, con Decreto del 4 novembre 1994, AAS 87 (1995) 369-391.


A proposito delle fonti giuridiche da tener presenti nel problema posto, il can. 20 CIC, seguendo sostanzialmente il can. 22 *Codex* 1917, stabilisce come che "*lex universalis minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur*". Di conseguenza, il

./.

predetto art. 8 § 2 RP, che è una norma universale, avrebbe forza derogatoria del motu proprio *Qua cura*, che è una norma pontificia particolare per l'Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta.

Pertanto, le disposizioni del motu proprio *Qua cura* vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall'episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore. Perciò, gli Ecc.mi Vescovi che eventualmente ritenessero di dover recedere dai Tribunali regionali dovranno ottenere la relativa "dispensa" della Santa Sede dalla norma generale che, a tenore dell'art. 124 della cost. ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930, è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica. Allo stesso Supremo Tribunale corrisponderà in tali casi approvare il tribunale di seconda istanza scelto dal Vescovo (can. 1438, 2° CIC).

Augurando che la presente risposta possa essere di utilità per la retta applicazione del motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, La saluto con viva cordialità.



Francesco Card. Coccopalmerio  
Presidente



+ Juan Ignacio Arrieta  
Segretario